



COMUNE DI LENOLA

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 2/2026

Oggetto: Determinazione della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio 2026 ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria- Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011.

-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000)
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Data 22.01.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 del D.Lgs n. 267/2000)
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Data 22.01.2026


IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI E DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

N. Reg. Pubblicazioni 158 Data 28 GEN. 2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Fasolo Immacolata

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DATA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rosato Assunta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare:

- l'articolo 180, comma 3: *"L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno: (omissis)*
- d) *gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti"*;
- l'articolo 185, comma 2: *"Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi: (omissis)*
 - i) *il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti"*;

DATO ATTO che la disciplina dell'utilizzo delle entrate vincolate, in termini di cassa, per il finanziamento di spese correnti generiche è disciplinato dall'art. 195 del citato D.Lgs. 267/2000 e che tale utilizzo presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta Comunale relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, entro i cui limiti può essere esercitato;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 107 del 30.12.2024 con cui è stata autorizzata l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, entro i cui limiti può essere esercitato l'utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa, per il finanziamento di spese correnti generiche, relativamente all'esercizio 2025;

RICHIAMATO l'articolo 209, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'obbligo per il Tesoriere di tenere contabilmente distinti gli incassi di entrate vincolate ed i prelievi di tali risorse;

VISTO il punto 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in merito alla disciplina per la determinazione e la contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati;

RICHIAMATA in proposito la faq Arconet n. 34, esplicativa delle modalità di riallineamento della cassa vincolata;

RILEVATO che l'articolo 195, comma 1, ultimo periodo, del T.U.E.L. dispone che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate debbano essere oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato;

DATO ATTO che il Tesoriere, in caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195 del TUEL, provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'Ente. Nel caso di incassi vincolati esclusi dall'obbligo di versamento nella contabilità speciale di tesoreria unica, si provvede all'utilizzo prioritario di tali disponibilità. Logicamente, si provvede prioritariamente al reintegro delle entrate vincolate giacenti presso la tesoreria statale. L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di "carte contabili" di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine ("Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL");

CONSIDERATO che il legislatore non ha puntualmente individuato le fattispecie per le quali sussiste il vincolo di destinazione per la cassa, limitandosi ad enunciare le seguenti casistiche generali: *vincoli di destinazione derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti*;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 17/2023 che, innovando le indicazioni rispetto alla precedente deliberazione n. 31/2015, ha specificato: *“Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative”*;

DATO ATTO pertanto che il vincolo (in termini di competenza e di cassa) si attualizza nel momento in cui l’ente, nell’esercizio della propria autonomia decisionale, individua in concreto un intervento comunque riconducibile alle categorie predeterminate dalla legge: la destinazione concreta di un’entrata, attraverso l’approvazione dei documenti di programmazione, crea il necessario legame tra risorsa prevista (e poi accertata) e spesa programmata (e poi impegnata) che giustifica l’apposizione del vincolo anche per cassa, fermo restando che il vincolo di cassa andrà ad attualizzarsi in base e nei limiti delle riscossioni effettivamente realizzatesi nel corso della gestione;

DATO ATTO pertanto che debbano ritenersi vincolate per cassa le entrate che costituiscono i vincoli del risultato di amministrazione, richiamati nell’Allegato A2 “quote vincolate del risultato di amministrazione”, e pertanto, a titolo di esempio:

- derivanti da trasferimenti
- derivanti da indebitamento
- le entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada di cui agli artt. 208 e 142 CDS
- le entrate derivanti da proventi dei parcheggi a pagamento di cui all’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992
- le entrate derivanti da imposta di soggiorno e contributo di sbarco di cui al D.lgs. n. 23/2011
- i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001
- la quota del 10% dei proventi da alienazioni immobiliari. espressamente destinata dall’art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, come modificato dal d.l. n. 78/2015, alla estinzione anticipata dei mutui
- i proventi conseguenti all’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati al finanziamento di interventi nello stesso settore ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560

ACCERTATO che il vincolo di cassa non si estende alle seguenti fattispecie:

- entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione abbia formalmente attribuito una specifica destinazione ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter lettera d) del TUEL
- entrate con vincolo di destinazione generica quali quelle destinate agli investimenti di cui al secondo periodo del primo comma dell’art. 187 TUEL
- risorse destinate al cofinanziamento nazionale di trasferimenti europei la cui natura vincolata, determinata dall’esigenza di garantire la copertura integrale degli interventi finanziati, per espressa previsione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata, allegato al d.lgs. n. 118/2011

RICHIAMATA altresì la deliberazione della corte dei Conti Sez. Marche n. 155/2023/PRSE, che suggerisce che *“anche se il punto 10.6 dell’all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 impone, formalmente, che solo all’1.1.2015 il Responsabile finanziario quantifichi la giacenza vincolata, questa operazione va compiuta di anno in anno, allo scopo di facilitare le operazioni del Tesoriere nell’utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulta alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 T.U.E.L.”*;

RITENUTO opportuno, sebbene non sussista alcun obbligo in materia, quantificare in via ricognitoria l'ammontare delle giacenze vincolate al 1° gennaio 2026;

PRESO ATTO pertanto che, sulla base della ricognizione sopra descritta, esistono al 1° gennaio 2026 somme giacenti presso la tesoreria comunale aventi destinazione vincolata pari a complessivi € **138.918,67** e che di conseguenza dovrà essere costituito il corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria 2026, autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2026;

VISTO il provvedimento sindacale, n.5 del 21.07.2025 , con il quale si conferisce alla sottoscritta l’incarico di Responsabile di Elevata Qualificazione dell’Area n. 2 “ Servizi Bilancio, contabilità economato”;

VISTI:

1. lo Statuto Comunale;
2. il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
3. Il d. Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;
4. lo Statuto Comunale;
5. il Regolamento di Contabilità dell’Ente, esecutivo;

DETERMINA

- 1) DI QUANTIFICARE , ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 i fondi vincolati di cassa alla data del 1° gennaio 2026, determinati come indicato nelle premesse in un totale di € 138.918,67 quale cassa vincolata ;
- 2) DI DARE ATTO che il fondo di cassa al 1° gennaio 2026, pari a € 1.157.692,19 ed è capiente rispetto all’ammontare dei fondi vincolati come sopra individuati;
- 3) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 , che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
- 5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;